



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento

Emittenti Consob Delibera 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A.

del 9 maggio 2016 alle ore 11,00 in unica convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Consob Delibera 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti la materia posta all'ordine del giorno del punto 1 della parte straordinaria dell'assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 maggio 2016 alle ore 11,00 in unica convocazione.

RELAZIONE SUL PUNTO 1 DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposte di modifica dello statuto sociale di Iren S.p.A. e, precisamente, degli articoli 6, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28 e 38 e di inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ("**Iren**" o la "**Società**") ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, degli articoli 72 e 84-ter e dell'allegato

3 A del Regolamento Emittenti, vengono illustrate le proposte di modifica di alcuni articoli dello statuto di Iren (“Statuto”).

Di seguito alle illustrazioni, le modifiche dello Statuto proposte vengono riportate in una tabella che mette a confronto gli articoli dello Statuto attuale (nella colonna di sinistra) e gli articoli dello Statuto così come si propone vengano modificati e con evidenziazione in grassetto delle modifiche proposte (nella colonna di destra).

In via generale, si rileva che la principale modifica proposta riguarda l’introduzione della c.d. maggiorazione del voto, mentre le restanti proposte di modifica hanno per lo più carattere formale/tecnico, di adeguamento alle nuove previsioni o alla situazione esistente, nonché di aggiustamento di alcune previsioni dello Statuto.

1) Introduzione del voto maggiorato: inserimento articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché modifica dei paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6, e 28.7 dello Statuto.

Con l’approvazione del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (c.d. “decreto competitività”), convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, il legislatore italiano ha inserito nel Testo Unico sull’intermediazione finanziaria (il “TUF”) l’art. 127-*quinquies*, che regola l’istituto della maggiorazione del voto. In virtù di tale norma, infatti, alle società quotate è stata riservata la facoltà di attribuire un “voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione” in un apposito elenco tenuto dalla società.

L’obiettivo perseguito dal legislatore con il superamento del tradizionale principio “un’azione - un voto” è quello di incentivare l’investimento a medio-lungo termine e la conseguente stabilità della compagine azionaria, premiando, attraverso la maggiorazione del voto, gli azionisti “fedeli”. Allo stesso tempo, il nuovo istituto mira a contrastare la volatilità dei mercati e gli effetti potenzialmente distorsivi delle politiche manageriali tipicamente causati da investimenti a breve termine.

In questo senso, l’introduzione del voto maggiorato si pone in linea con i principi enunciati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, che raccomandano il perseguimento della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Alla luce di quanto appena esposto, il Consiglio di Amministrazione ha attentamente valutato l’interesse sociale all’adozione del voto maggiorato e alle conseguenti modifiche allo Statuto di seguito proposte, oltre ad aver condotto un’analisi approfondita degli effetti delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 agli articoli del TUF e delle norme di attuazione contenute nella delibera Consob n. 19084 del 19 dicembre 2014.

All’esito di tali valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’impegno a medio-lungo termine degli azionisti costituisca un importante valore per la Società. Ciò è tanto più vero in considerazione del settore di pubblica utilità nel quale è impegnata quest’ultima, settore in cui le concessioni di natura pluriennale richiedono investimenti in egual modo pluriennali e, in ultima analisi, rendono imprescindibile il consolidamento di una compagine azionaria stabilmente vincolata al territorio e agli investitori di lungo periodo. L’introduzione del voto maggiorato appare idonea a perseguire dette finalità anche in presenza di un assetto azionario in buona parte pubblico, in quanto la stessa premierebbe pur sempre anche quelle minoranze che, tramite

investimenti di medio-lungo periodo, intendano assumere maggiore rilevanza nelle decisioni strategiche della compagine societaria.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che quanto premesso giustifichi, e renda anzi opportuna, l'introduzione del premio della maggioranza del voto con riferimento a talune specifiche scelte decisionali. Si propone, pertanto, l'inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché la conseguente modifica dei paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6, e 28.7 dello Statuto, nei termini qui di seguito illustrati.

Coefficiente di maggioranza, maturazione e diritto reale legittimante

Il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire la maggioranza del voto doppio - che, ai sensi del già menzionato art. 127-quinquies del TUF, si ricorda essere la misura massima ammessa dalla legge - alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 mesi dalla data di iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale istituito a norma dell'approvando nuovo art. 6.1-ter dello Statuto. Si propone, inoltre, che tale circostanza debba essere attestata da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nel suddetto elenco speciale.

Ai fini di trovare un giusto equilibrio fra il principio "un'azione - un voto" - generalmente previsto per la normale *governance* societaria - e la finalità di incentivare la presenza di soci stabili, come sopra espressa, il Consiglio di Amministrazione propone di limitare la maggioranza del voto doppio alle sole deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater (sul voto maggiorato) e 9 (sui vincoli di partecipazione pubblica); (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi.

Per quanto attiene ai punti (ii) e (iii), appare fondamentale che i soci che godono del voto maggiorato in virtù della loro stabilità nella compagine sociale siano in grado di esercitare un maggior peso nella fondamentale procedura di nomina/revoca delle cariche sociali e nell'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali. Quanto al punto (i), l'applicazione della maggioranza è volta a consentire agli azionisti che hanno maturato e fatto affidamento sulla maggioranza del voto di vedersi riconosciuta tale maggioranza al momento dell'assunzione di eventuali modifiche della disciplina (o di modifiche che potrebbero avere conseguenze sul numero di voti effettivamente esercitabili in assemblea dai soci pubblici, come quelle all'articolo 9).

Elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinunciabilità del beneficio

L'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF impone l'iscrizione in un apposito elenco per ottenere la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, elenco il cui contenuto è disciplinato dal testo dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti. Si propone dunque di istituire detto elenco speciale e di stabilire che l'efficacia dell'iscrizione abbia cadenza trimestrale, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere (i) di definirne i criteri di tenuta e di provvedere al suo aggiornamento, in conformità alla normativa applicabile; e (ii) di nominare l'incaricato della gestione dell'elenco speciale.

Il Consiglio di Amministrazione propone di precisare che il soggetto che intende accedere al beneficio del voto maggiorato ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, accompagnando la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l'indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione volta a permettere la verifica dei presupposti. Si propone inoltre di precisare che ogni soggetto iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere la cancellazione dallo stesso in ogni tempo, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, e che ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto maggiorato può in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta alla Società.

Trasferimento del diritto reale legittimante

Si propone di subordinare il venir meno del diritto di voto maggiorato eventualmente maturato alla cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), nonché, conformemente a quanto previsto dalla legge, in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Nel caso in cui le azioni o il diritto reale legittimante siano trasferiti per effetto di fusione o scissione di un soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale, si propone che la persona giuridica o l'ente abbia diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato, se maturato). La successione a causa di morte e la costituzione di pegno (con conservazione del diritto di voto) non determineranno la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione dello stesso.

Estensione dell'efficacia dell'iscrizione

Il Consiglio di Amministrazione propone, infine, di estendere l'iniziale efficacia di iscrizione nell'elenco alle azioni attribuite nei seguenti casi:

- a) azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli articoli 2442 e 2439 del codice civile, assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");
- b) azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- c) azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Ordinarie.

Modifiche dei paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6 e 28.7 dello Statuto

Considerato tutto quanto sopra indicato e l'introduzione del voto maggiorato, il Consiglio di Amministrazione rileva la necessità di modificare i paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6 e 28.7 dello Statuto, al fine di coordinare e rendere conformi tali norme statutarie alla disciplina e agli effetti della maggiorazione del voto in relazione alle delibere per le quali si applica la maggiorazione del voto.

2) Inserimento dei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 (che sostituiscono integralmente il precedente articolo 9), nonché modifica dei paragrafi 6.7 e 10.1 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione segnala che l’inserimento dei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 (che sostituiscono integralmente il precedente articolo 9), nonché la modifica dei paragrafi 6.7 e 10.1 dello Statuto, sono direttamente collegati all’introduzione del principio (inserito nel nuovo paragrafo 9.1) per cui, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla data di apertura dell’elenco speciale per la maggiorazione del voto, i soci pubblici dovrebbero essere titolari di almeno il 50% più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle delibere per le quali si applica la maggiorazione del voto, calcolato prendendo in considerazione anche i diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per il caso di conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

In particolare, tale previsione sostituisce il principio, di cui all’attuale articolo 9, per cui il capitale sociale della Società debba essere detenuto in misura rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici. Tale modifica è finalizzata a favorire una maggiore diversificazione nella struttura azionaria della Società, consentendo ai Soggetti Pubblici la possibilità di scendere al di sotto del 51% del capitale sociale e favorendo, in tal modo, sia l’ingresso di nuovi investitori sia l’incremento della partecipazione di investitori già azionisti. Tale previsione è inoltre da collegare all’introduzione della maggiorazione del voto, sia nel senso di richiedere ai Soggetti Pubblici, nonostante la possibilità di scendere sotto il 51% del capitale, di mantenere la maggioranza dei diritti di voto in relazione alle materie per cui si applica la maggiorazione del voto, sia per l’obiettivo di favorire la stabilità della compagine azionaria e di attrarre investitori di lungo periodo.

Il paragrafo 9.1 contiene inoltre una precisa definizione di “Soggetti Pubblici”, che nell’attuale formulazione dell’articolo 9 dello Statuto non era presente. Le modifiche ai paragrafi 9.2 e 9.3 sono invece funzionali ad indicare espressamente le conseguenze in caso di trasferimenti di azioni che determinino una violazione del principio sulla partecipazione pubblica sopra indicato, prevedendo anche un periodo di entro il quale la violazione potrebbe essere sanata.

Infine, la modifica del paragrafo 6.7 è esclusivamente finalizzata a chiarire il coordinamento tra la disciplina delle azioni di risparmio attualmente in circolazione e il principio sancito ai paragrafi 9.1 e 9.2 dello Statuto sulla titolarità in capo ai Soggetti Pubblici della maggioranza dei diritti di voto, mentre quella del paragrafo 10.1 ha la mera funzione di adeguare tale previsione alla nuova definizione di “Soggetti Pubblici”.

3) Modifica del paragrafo 18.2 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione rileva che la modifica al paragrafo 18.2 è esclusivamente finalizzata a specificare che le situazioni di ineleggibilità o di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione non sono soltanto quelle indicate all’art. 2382 del codice civile, ma anche quelle previste da altre norme, anche regolamentari, applicabili.

4) Eliminazione del paragrafo 19.7 dello Statuto

Si propone di eliminare l'intero paragrafo 19.7, in quanto si tratta di una disposizione transitoria che non produce più alcun effetto. Tale disposizione era infatti applicabile solo in occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi e non è più suscettibile di alcuna ulteriore applicazione.

5) Modifiche all'articolo 21 e al paragrafo 27.6 dello Statuto

Le minime modifiche all'articolo 21 e al paragrafo 27.6 sono collegate alla circostanza, rispettivamente, che la Società è sicuramente tenuta a nominare un comitato per la remunerazione (articolo 21), mentre non ha nominato e non prevede la nomina di un comitato esecutivo (paragrafo 27.6).

6) Modifiche al paragrafo 25.5(viii) dello Statuto

La modifica al paragrafo 25.5(viii) è esclusivamente volta a chiarire che le operazioni di fusione per incorporazione e di scissione ivi indicate (per le quali è richiesto un quorum maggiorato ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione) devono intendersi riferite a soggetti giuridici diversi dalla Società.

7) Eliminazione dell'articolo 38 dello Statuto

Si propone di eliminare l'articolo 38, perché si trattava di una disposizione transitoria che non produceva più alcun effetto, in quanto applicabile esclusivamente in relazione al Consiglio di Amministrazione nominato in data 30 agosto 2010, il cui mandato è successivamente scaduto.

Non ricorrenza del diritto di recesso

Tutte le modifiche statutarie sopra illustrate non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in relazione alle stesse non ricorre il diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorreranno alle inerenti deliberazioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci in sede straordinaria di approvare le modifiche statutarie così come meglio evidenziate di seguito:

ART. 6 AZIONI	ART. 6 AZIONI
<p>6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.</p> <p>Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da</p>	<p>6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salva fatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1-bis, e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.</p> <p>Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei</p>

parte dei titolari delle dette azioni.	soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.
6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.	Invariato
6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.	Invariato
6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 36.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.	Invariato
6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.	Invariato
6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.	Invariato
6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall'azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.	6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio, che può avvenire in ogni tempo ai sensi del successivo art. 9.2 , è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall'azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. dai successivi artt. 9 e 10.
6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il	Invariato

<p>diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.</p>	
<p>6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall'acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente medesimo.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO</p>
	<p>6.1-bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e</p> <p>(b) la ricorrenza del presupposto <i>sub</i> (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.</p>

	<p>6.2-bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.</p>
	<p>6.3-bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.</p>
	<p>6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.</p>
	<p>6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.</p>
	<p>6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.</p>

	<p>6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le “Nuove Azioni”):</p> <p>(i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le “Azioni Originarie”);</p> <p>(ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;</p> <p>(iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie.</p> <p>Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis, lettera (a). Inoltre, qualora l’acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 6.1-bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.</p>
	<p>6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la nozione di controllo è esclusivamente quella di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.</p>
	<p>ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE</p>
	<p>6.1-ter E’ istituito l’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere</p>

	<p>iscritto nell'apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società.</p>
	<p>6.2-ter Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione presso l'Elenco Speciale deve accompagnare la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l'indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto; (b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo.
	<p>6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco</p>

	Speciale”). L’Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L’incaricato della gestione dell’Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell’Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.
	6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell’Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.
	ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
	6.1-quater I <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.
PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA	PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.	Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici. 9.1 A partire dalla data che coincide con il

	<p>compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale (come definita all’art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, calcolato prendendo in considerazione anche i diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per il caso di conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, <i>pro tempore</i> vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i “Soggetti Pubblici”).</p>
	<p>9.2 [Salvo quanto previsto all’articolo 9.3 che segue,] a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale (come definita all’art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni (con specifica esclusione della conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto, conversione che potrà aver luogo in ogni momento senza alcun limite temporale), in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9.1) e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all’art. 9.1 che precede.</p>
	<p>9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto</p>

	<p>anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9.1), il predetto trasferimento acquisterà efficacia nei confronti della Società a partire dal momento in cui per effetto delle suddette operazioni il requisito di cui all'art. 9.1 sia stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art. 9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni avvenuto in violazione dell'art. 9.1 rimarrà definitivamente inefficace nei confronti della Società.</p>
<p>ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</p>	<p>ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</p>
<p>10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli indicati nel precedente art. 9 di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p>	<p>10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli indicati nel precedente art. 9 dai Soggetti Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.</p>
<p>10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.</p>	<p>Invariato</p>
<p>10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23,</p>	<p>Invariato</p>

<p>secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>	
<p>10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l'assemblea annuale di bilancio e la fine dell'esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell'80 per cento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell'esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p>	<p>ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p>
<p>16.1 Le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l'assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto ai successivi articoli 19 e 28.</p>	<p>16.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l'assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis e ai successivi articoli 19 e 28.</p>

<p>16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.</p>	<p>Invariato</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci.</p>	<p>Invariato</p>
<p>18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.</p> <p>Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.</p> <p>A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p>	<p>18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.</p> <p>Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.</p> <p>A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p>
<p>18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p>	<p>Invariato</p>

<p>18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:</p> <p>(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;</p> <p>(ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.</p> <p>Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.</p> <p>In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.</p> <p>Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.</p>	<p>Invariato</p>
<p>19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito</p>	<p>19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito</p>

disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;

(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.

disposto:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che ~~rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario~~ **siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto);**

(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del

	<p>genere meno rappresentato.</p>
<p>19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.</p> <p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità,</p>	<p>19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano</p>

<p>il candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).</p> <p>Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.</p>	<p>riportato i maggiori quozienti.</p> <p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).</p> <p>Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.</p>
<p>19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il</p>	<p>19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun</p>

<p>candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.</p>	<p>candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.</p>
<p>19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p>	<p>Invariato</p>
<p>19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.</p>	<p>Invariato</p>

<p>19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così stabilito:</p> <p>a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) paragrafo 19.2 - punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della presente lettera a) - del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato;</p> <p>c) - paragrafo 19.3 – n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della presente lettera b) - del genere meno</p>	<p>19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così stabilito:</p> <p>a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) paragrafo 19.2 - punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della presente lettera a) - del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato;</p> <p>c) paragrafo 19.3 – n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della presente lettera b) - del genere meno</p>
---	--

<p>rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>- paragrafo 19.3 – n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1);</p> <p>d) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3;</p>	<p>rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;</p> <p>– paragrafo 19.3 – n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1);</p> <p>d) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3;</p>
--	---

e) paragrafo 19.6: l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora non siano disponibili almeno 3 candidati del genere meno rappresentato.	e) paragrafo 19.6: l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora non siano disponibili almeno 3 candidati del genere meno rappresentato.
ART. 21 COMPENSI	ART. 21 COMPENSI
Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall'assemblea e nei limiti dell'importo massimo complessivo determinato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.	Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall'assemblea e nei limiti dell'importo massimo complessivo determinato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.	Invariato
25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o	Invariato

<p>all'amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.</p> <p>Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.</p>	
<p>25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5</p>	<p>Invariato</p>
<p>25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l'amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;</p> <p>(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.;</p> <p>(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel</p>	<p>Invariato</p>

<p>budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:</p> <p>a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.</p>	
<p>25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:</p>	<p>25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:</p>

<p>(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporta variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;</p> <p>(ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;</p> <p>(iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale</p>	<p>(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporta variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;</p> <p>(ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;</p> <p>(iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale</p>
--	--

<p>e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;</p> <p>(vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;</p> <p>(viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;</p> <p>(ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";</p> <p>(x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;</p> <p>(xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;</p> <p>(xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di</p>	<p>e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;</p> <p>(vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;</p> <p>(viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;</p> <p>(ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";</p> <p>(x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;</p> <p>(xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;</p> <p>(xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di</p>
---	--

<p>amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.</p>	<p>amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.</p>
<p>25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.</p>	<p>Invariato</p>
<p>SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>Invariato</p>
<p>27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello</p>	<p>Invariato</p>

statuto.	
27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	Invariato
27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.	Invariato
27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.	27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.
ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
28.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.	Invariato
28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le	28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il

<p>liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).</p>	<p>quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).</p>
<p>28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);</p> <p>3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).</p>	<p>28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);</p> <p>3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).</p>

<p>28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p>	<p>Invariato</p>
<p>28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.</p>	<p>Invariato</p>
<p>28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p> <p>Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.</p>	<p>28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p> <p>Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.</p> <p>Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.</p>
<p>28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati</p>	<p>28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati</p>

<p>nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.</p> <p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.</p>	<p>nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.</p> <p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.</p>
ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA	ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
<p>Sino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 30 agosto 2010, restano in carica il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo statuto sociale previgente alle modifiche introdotte dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013.</p>	<p>Sino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 30 agosto 2010, restano in carica il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo statuto sociale previgente alle modifiche introdotte dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013.</p>

L'assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) *di approvare le modifiche agli articoli 6, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28 e 38 dello statuto sociale e l'inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;*
- 2) *di adottare un nuovo testo di statuto sociale che sostituisce quello attualmente vigente in base alle modifiche ora approvate;*
- 3) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più opportuno potere al fine di apportare alla presente deliberazione ogni eventuale modificazione, soppressione e/o aggiunta, purché non sostanziali, che fossero ritenute utili e/opportuni;*
- 4) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più opportuno potere al fine di adempiere ad ogni formalità richiesta, affinché l'adottata deliberazione venga tempestivamente iscritta nel Registro delle Imprese.*

Reggio Emilia, 8 aprile 2016

IREN S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Ing. Francesco Profumo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Profumo". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.